

EBA/GL/2017/15

23/02/2018

Orientamenti

sui clienti connessi ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 39),
del regolamento (UE) n. 575/2013

1. Conformità e obblighi di comunicazione

Status giuridico degli orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010¹. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti presentano la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti sono tenute a conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di comunicazione

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono comunicare all'ABE entro 23/02/2018 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità.
4. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento "EBA/GL/2017/15" da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
5. Le comunicazioni sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

¹ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto e ambito di applicazione

6. I presenti orientamenti precisano l'approccio che gli enti, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) n. 575/2013, dovrebbero adottare nell'adempimento dell'obbligo di raggruppare due o più clienti in un «gruppo di clienti connessi» perché costituiscono un rischio unico, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 39), del medesimo regolamento.

Destinatari

7. I presenti orientamenti si rivolgono alle autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) n. 1093/2010 e agli enti finanziari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1093/2010.

Definizioni

8. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nel regolamento (UE) n. 575/2013 e nella direttiva 2013/36/UE hanno il medesimo significato nei presenti orientamenti.

3. Attuazione

Data di applicazione

9. I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Abrogazione

10. Gli orientamenti sull'attuazione del regime dei grandi fidi rivisto del CEBS («*Guidelines on the implementation of the revised large exposures regime*»), dell'11 dicembre 2009, sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 2019.

4. Gruppi di clienti connessi sulla base del controllo

11. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 39), lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti sono tenuti a considerare che due o più clienti costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio quando sono legati da un legame di controllo.
12. In casi eccezionali, laddove siano in grado di dimostrare l'insussistenza di un rischio unico, malgrado l'esistenza di un legame di controllo fra clienti, gli enti dovrebbero documentare in maniera dettagliata e comprensibile le circostanze del caso che giustificano tale situazione. Ad esempio, in casi specifici in cui una società veicolo controllata da un altro cliente (ad es. un *originator*) sia completamente separata e non aggredibile in caso di procedura concorsuale (affinché non vi siano possibili canali di contagio e non vi sia pertanto nessun rischio unico tra la società veicolo e il soggetto controllante), può essere possibile dimostrare l'insussistenza di un rischio unico (cfr. lo scenario C 1 nell'allegato).
13. Gli enti dovrebbero applicare il concetto di controllo definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 37), del regolamento (UE) n. 575/2013 nel modo seguente:
- a) in relazione ai clienti che redigono i loro bilanci consolidati in conformità delle norme nazionali che recepiscono la direttiva 2013/34/UE², gli enti dovrebbero basarsi sul legame di controllo tra un'impresa madre e le sue filiazioni ai sensi dell'articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE. A tal fine, gli enti dovrebbero pertanto raggruppare i clienti sulla base dei bilanci consolidati dei loro clienti. Per tale motivo, i riferimenti alla direttiva 2013/34/UE dovrebbero essere intesi come riferimenti alla normativa nazionale con cui è stata recepita la direttiva 2013/34/UE nello Stato membro dove i clienti degli enti sono tenuti a redigere i loro bilanci consolidati.
 - b) per quanto concerne i clienti che redigono i loro bilanci consolidati in conformità dei principi contabili internazionali adottati dalla Commissione in virtù del regolamento (CE) n. 1606/2002, gli enti dovrebbero basarsi sul legame di controllo tra un'impresa madre e le sue filiazioni ai sensi di detti principi contabili. A tal fine, gli enti dovrebbero pertanto raggruppare i clienti sulla base dei bilanci consolidati dei loro clienti;
 - c) quanto ai clienti cui le lettere a) o b) del presente paragrafo non sono applicabili (ad es. persone fisiche, amministrazioni centrali e clienti che redigono bilanci consolidati conformemente alle norme contabili di un paese terzo), gli enti dovrebbero considerare i legami di controllo intercorrenti tra una persona fisica o giuridica e un'impresa

² L'articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE ha sostituito il contenuto dell'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE, a cui viene fatto riferimento nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 37), del regolamento (UE) n. 575/2013. Conformemente all'articolo 52 della direttiva 2013/34/UE, i riferimenti alla direttiva abrogata vanno intesi come riferimenti alla direttiva 2013/34/UE e vanno letti in base alla tavola di concordanza del relativo allegato VII.

analogamente ai legami tra impresa madre e filiazione di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.

Quando svolgono tale valutazione, gli enti dovrebbero considerare che uno dei seguenti criteri costituisca un legame di controllo:

- i. la detenzione della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei membri presso un altro ente;
- ii. il diritto o la facoltà di nominare o di revocare la maggioranza dei membri dell'organo amministrativo, di direzione o di controllo di un'altra entità;
- iii. il diritto o la facoltà di esercitare un'influenza dominante su un'altra entità conformemente a un contratto, a intese o a uno statuto.

Altri possibili indicatori di controllo di cui gli enti dovrebbero tenere conto nella loro valutazione comprendono:

- iv. la facoltà di decidere in merito alla strategia o di dirigere le attività di un'entità;
- v. la facoltà di decidere in merito a operazioni fondamentali quali il trasferimento dei profitti o delle perdite;
- vi. il diritto o la facoltà di coordinare la gestione di un'entità con quella di altre entità al fine di perseguire un obiettivo comune (ad es. laddove le medesime persone fisiche partecipino alla gestione o facciano parte del consiglio di amministrazione di due o più entità);
- vii. la detenzione di più del 50 % delle quote di capitale di un'altra entità.

14. Considerando che il fattore decisivo per valutare l'esistenza di un legame di controllo è il criterio contabile o gli indicatori di controllo di cui al paragrafo 13, lettere a), b) e c), gli enti dovrebbero raggruppare due o più clienti sulla base di un legame controllo, secondo quanto illustrato nella presente sezione, anche se tali clienti non rientrano nel medesimo bilancio consolidato perché vengono loro applicate esenzioni, ai sensi delle norme contabili pertinenti, per esempio l'articolo 23 della direttiva 2013/34/UE.

15. Gli enti dovrebbero raggruppare due o più clienti in un gruppo di clienti connessi in ragione di un legame di controllo fra detti clienti, indipendentemente dal fatto che, alle esposizioni verso tali clienti sia applicato o meno il limite delle grandi esposizioni ai sensi dell'articolo 400, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 o conformemente alle esenzioni previste nelle normative nazionali che danno attuazione all'articolo 493, paragrafo 3, di tale regolamento.

5. Approccio alternativo per le esposizioni verso le amministrazioni centrali

16. In linea con la definizione di «gruppo di clienti connessi», ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 39), ultimo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti possono valutare separatamente l'esistenza di un gruppo di clienti connessi per ogni soggetto direttamente controllato dall'amministrazione centrale o ad essa legato direttamente («approccio alternativo»)³.
17. La stessa previsione consente un'applicazione parziale dell'approccio alternativo, valutando separatamente le persone fisiche o giuridiche direttamente controllate dall'amministrazione centrale o ad essa legate direttamente (cfr. lo scenario CG 1 nell'allegato).
18. La previsione chiarisce inoltre quanto segue:
- a) l'amministrazione centrale è inclusa in ciascun gruppo di clienti connessi identificato separatamente per le persone fisiche o giuridiche direttamente controllate dall'amministrazione centrale o ad essa legate direttamente (cfr. lo scenario CG 2 nell'allegato);
 - b) ciascun gruppo di clienti connessi di cui alla lettera a) comprende altresì i soggetti controllati da un soggetto o legati direttamente a quest'ultimo che, a sua volta, è direttamente controllato dall'amministrazione centrale o ad essa legato direttamente (cfr. lo scenario CG 3 nell'allegato).
19. Se dipendono economicamente l'una dall'altra, le entità direttamente controllate dall'amministrazione centrale o ad essa legate direttamente dovrebbero costituire gruppi separati di clienti connessi (a esclusione dell'amministrazione centrale), in aggiunta ai gruppi di clienti connessi costituiti in base all'approccio alternativo (cfr. lo scenario CG 4 nell'allegato).
20. In linea con l'ultimo periodo dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 39), ultimo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, la presente sezione degli orientamenti è applicabile anche alle amministrazioni regionali o alle autorità locali di cui all'articolo 115, paragrafo 2, di tale regolamento e alle persone fisiche o giuridiche controllate direttamente da tali amministrazioni regionali o autorità locali o ad esse legate direttamente.

³ Conformemente all'articolo 400, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti delle amministrazioni centrali ai quali, se non garantiti, verrebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0% nel quadro del metodo standardizzato, sono esenti dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1 (limiti delle grandi esposizioni), del medesimo regolamento.

6. Definizione del legame sulla base della dipendenza economica

21. Nel valutare il legame fra i loro clienti sulla base della dipendenza economica, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 39), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti dovrebbero tenere conto delle circostanze specifiche di ciascun caso, in particolare se difficoltà finanziarie o il dissesto di un cliente comporterebbero difficoltà di *funding* o rimborso per un altro cliente (cfr. gli scenari E 1, E 2, E 3 ed E 4 nell'allegato).
22. Quando un ente è in grado di dimostrare che le difficoltà finanziarie o il dissesto di un cliente non comporterebbero difficoltà di *funding* o di rimborso per un altro cliente, non è necessario considerare tali clienti come un rischio unico. Non è neanche necessario considerare due clienti come un rischio unico se un cliente dipende economicamente da un altro cliente in misura limitata, nel senso che il cliente può sostituire agevolmente l'altro cliente.
23. Gli enti dovrebbero tenere conto, in particolare, delle seguenti situazioni nel valutare la dipendenza economica.
- a) Quando un cliente ha pienamente o parzialmente garantito l'esposizione di un altro cliente e l'esposizione è così significativa per il garante che probabilmente quest'ultimo riscontrerebbe problemi finanziari se venissero avanzate richieste di risarcimento⁴.
 - b) Quando un cliente è responsabile in base al suo status giuridico di membro di un'entità, ad esempio un socio accomandatario di una società in accomandita semplice, e l'esposizione è così significativa per il cliente che probabilmente quest'ultimo riscontrerebbe problemi finanziari se all'entità fosse avanzata una richiesta di risarcimento.
 - c) Quando una parte significativa delle entrate lorde o delle spese lorde di un cliente (su base annua) derivi da operazioni con un altro cliente (ad es. il proprietario di un immobile residenziale/commerciale il cui locatario paga una parte significativa del canone locativo) che non possono essere sostituite facilmente.
 - d) Quando una parte significativa della produzione o dei risultati di un cliente è venduta a un altro cliente dell'ente e la produzione o i risultati non possono essere venduti facilmente ad altri clienti.
 - e) Quando la fonte di fondi prevista per rimborsare i prestiti di due o più clienti è la medesima e nessuno dei clienti dispone di un'altra fonte di reddito indipendente dalla quale il prestito può essere servito e rimborsato integralmente.

⁴ Siffatta situazione si riferisce a garanzie che non soddisfano i requisiti di ammissibilità di cui alla parte tre, titolo II, capo 4 (attenuazione del rischio di credito), del regolamento (UE) n. 575/2013 e, di conseguenza, in relazione ai quali non è possibile applicare a fini prudenziali il metodo basato sul principio di sostituzione (di cui all'articolo 403 del medesimo regolamento).

- f) Altre situazioni in cui i clienti sono solidalmente responsabili, su base giuridica o contrattuale, rispetto alle obbligazioni verso l'ente (ad es. un debitore e il rispettivo co-prenditore o un debitore e il rispettivo coniuge/partner).
- g) Quando una parte significativa dei crediti commerciali o delle passività di un cliente è verso un altro cliente.
- h) Quando i clienti hanno proprietari, azionisti o gestori in comune. Ad esempio, gruppi orizzontali in cui un'impresa è legata a una o più altre imprese in quanto tutte dispongono della medesima struttura azionaria non caratterizzata da un azionista che ne ha il controllo esclusivo o perché sono gestite su base unificata. Tale gestione può essere conforme a un contratto stipulato tra imprese o agli statuti di tali imprese, o qualora gli organi di gestione amministrativa o di controllo dell'impresa e di una o più altre imprese siano costituiti per la maggior parte dai medesimi soggetti.

24. Gli enti dovrebbero altresì tenere conto dell'elenco non esaustivo delle situazioni di cui al paragrafo 23 nel valutare i legami fra le entità del sistema bancario ombra⁵ e dovrebbero tenere debitamente in considerazione il fatto che, molto probabilmente, i legami tra le entità che rientrano nella definizione di entità del sistema bancario ombra non saranno rappresentati da vincoli sotto il profilo del capitale proprio ma da un diverso tipo di rapporto, ossia situazioni di controllo de facto o legami caratterizzati da obblighi contrattuali, sostegno implicito o potenziale rischio reputazionale (per esempio la sponsorizzazione o persino il branding).

25. Laddove il cliente di un ente dipenda economicamente da più clienti, i quali non sono tra loro dipendenti, l'ente dovrebbe includere questi ultimi clienti in gruppi separati di clienti connessi (insieme al cliente dipendente).

26. Gli enti dovrebbero formare un gruppo di clienti connessi laddove due o più dei loro clienti dipendano economicamente da un'entità, anche se tale entità non è un cliente dell'ente.

27. Gli enti dovrebbero raggruppare due o più clienti in un gruppo di clienti connessi in ragione della dipendenza economica fra questi clienti, indipendentemente dal fatto che le esposizioni verso tali clienti siano esentate o meno dall'applicazione del limite delle grandi esposizioni ai sensi dell'articolo 400, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 o conformemente alle esenzioni previste nelle normative nazionali che danno attuazione all'articolo 493, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

Dipendenza economica mediante una fonte di *funding* principale

28. Gli enti dovrebbero tenere conto delle situazioni in cui è probabile che i problemi di *funding* di un cliente si ripercuotano su un altro in ragione di una dipendenza unidirezionale o bidirezionale dalla medesima fonte di *funding*. Ciò non prevede i casi in cui i clienti ottengono *funding* dallo stesso

⁵ Conformemente alla definizione degli orientamenti ABE sui limiti delle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra che svolgono attività bancarie al di fuori di un quadro regolamentato di cui all'articolo 395, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013: <https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/large-exposures/guidelines-on-limits-on-exposures-to-shadow-banking>.

mercato (ad es. il mercato del *commercial paper*) o in cui la dipendenza dei clienti dalla loro fonte di *funding* esistente è causata dal deterioramento del merito di credito dei clienti, per cui non sono in grado di sostituire facilmente tale fonte di *funding*.

29. Gli enti dovrebbero tenere conto dei casi in cui la fonte comune di *funding* a cui viene fatto affidamento sia fornita dall'ente stesso, dal suo gruppo finanziario o dalle rispettive parti connesse (cfr. gli scenari E 5 ed E 6 nell'allegato)⁶. Il fatto di essere clienti del medesimo ente non crea di per sé un obbligo di raggruppamento dei clienti se l'ente che fornisce il *funding* può essere sostituito facilmente.

30. Gli enti dovrebbero altresì valutare qualsiasi contagio o rischio idiosincratco che possa insorgere dalle seguenti situazioni:

- a) il ricorso a un'unica entità di *funding* (ad es., la stessa banca o il medesimo canale che non sono facilmente sostituibili);
- b) l'uso di strutture analoghe;
- c) il ricorso a impegni di spesa da un'unica fonte (ad es. garanzie, supporto di credito in operazioni strutturate o linee di liquidità non impegnate), tenendo conto della sua solvibilità, in particolare laddove sussistano disallineamenti di durata tra la durata delle attività sottostanti e la frequenza delle necessità di rifinanziamento.

⁶ Il considerando 54, del regolamento (UE) n. 575/2013 così recita: «nel determinare l'esistenza di un gruppo di clienti connessi e, pertanto, di esposizioni che costituiscono un rischio unico, è importante altresì tenere conto anche dei rischi derivanti da una fonte comune di ingente finanziamento fornito dall'ente stesso, dal suo gruppo finanziario o dalle sue parti collegate».

7. Relazione tra il legame sulla base del controllo e il legame sulla base della dipendenza economica

31. Gli enti dovrebbero dapprima identificare i clienti connessi sulla base del controllo a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 39), lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 («gruppo di controllo») e i clienti connessi sulla base della dipendenza economica, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 39), lettera b), del medesimo regolamento. In seguito, gli enti dovrebbero valutare se i gruppi di clienti connessi identificati debbano essere (parzialmente) connessi tra loro (ad es. se i gruppi di clienti connessi sulla base di una dipendenza economica devono essere raggruppati con un gruppo di controllo).
32. Nella loro valutazione, gli enti dovrebbero considerare ogni caso separatamente, ossia individuare la possibile catena di contagio («effetto domino») in base alle singole circostanze (cfr. gli scenari C/E 1 e C/E 2 nell'allegato).
33. Laddove i clienti appartenenti a gruppi di controllo diversi siano legati sulla base di una dipendenza economica, tutte le entità per cui sussiste una catena di contagio devono essere raggruppate in un gruppo di clienti connessi. Si dovrebbe presumere il contagio a valle laddove un cliente sia economicamente dipendente e a capo di un gruppo di controllo (cfr. lo scenario C/E 3 nell'allegato). Si dovrebbe presumere il contagio a monte dei clienti che controllano un'entità economicamente dipendente unicamente se il cliente in questione che esercita il controllo è economicamente dipendente anche dall'entità che costituisce il legame economico tra i due gruppi di controllo (cfr. lo scenario C/E 4 nell'allegato).

8. Procedure di controllo e di gestione per l'identificazione di clienti connessi

34. Gli enti dovrebbero disporre di una conoscenza approfondita dei loro clienti e dei rapporti che intercorrono tra gli stessi. Gli enti dovrebbero inoltre garantire che il loro personale comprenda e applichi i presenti orientamenti.
35. L'accertamento di possibili legami fra i clienti dovrebbe costituire parte integrante di un processo di sorveglianza e di concessione dei crediti dell'ente. L'organo di amministrazione e la dirigenza di alto livello dovrebbero garantire la documentazione e l'attuazione di processi adeguati ai fini dell'accertamento dei legami fra i clienti.
36. Gli enti dovrebbero accertare e documentare, se del caso, tutti i legami di controllo fra i loro clienti. Gli enti dovrebbero altresì svolgere indagini in merito a qualsivoglia dipendenza economica potenziale fra i loro clienti e, se del caso, documentarle. Gli enti dovrebbero adottare misure ragionevoli e utilizzare informazioni prontamente disponibili per accertare tali legami. Se, ad esempio, viene a conoscenza del fatto che i clienti sono stati considerati legati da un altro ente (ad es. per via dell'esistenza di un registro pubblico), l'ente dovrebbe tenere conto di tali informazioni.
37. L'impegno degli enti nel condurre le indagini in merito alle dipendenze economiche fra i loro clienti dovrebbe essere proporzionato al livello delle esposizioni. Pertanto, gli enti dovrebbero intensificare le loro indagini mediante ricerche approfondite su qualsiasi tipo di informazioni non concrete («*soft information*») nonché di informazioni che vanno oltre i clienti degli enti, in tutti i casi in cui la somma di tutte le esposizioni verso un unico cliente superi il 5% del capitale di classe 1⁷.
38. Per valutare gli obblighi di raggruppamento in base a una combinazione di rapporti di controllo e di dipendenza economica, gli enti dovrebbero acquisire informazioni su tutte le entità che formano una catena di contagio. Gli enti potrebbero non essere in grado di identificare tutti i clienti che costituiscono un rischio unico qualora sussistano legami derivanti da entità che non intrattengono relazioni d'affari con l'ente e che pertanto l'ente non conosce (cfr. lo scenario Mm 1 nell'allegato). Tuttavia, se viene a conoscenza di legami mediante entità esterne alla sua clientela, un ente dovrebbe utilizzare tali informazioni nel valutare i legami.
39. Le procedure di controllo e gestione intese a identificare i clienti connessi dovrebbero essere soggette a revisione periodica per garantirne l'adeguatezza. Gli enti dovrebbero altresì monitorare le modifiche alle interconnessioni, almeno nell'ambito delle loro revisioni periodiche dei prestiti e laddove sia previsto un aumento sostanziale di un prestito.

⁷ La soglia si riferisce al capitale di classe 1 dell'ente ai fini dell'applicazione dei presenti orientamenti su base individuale. La soglia si riferisce al capitale di classe 1 del gruppo dell'ente ai fini dell'applicazione dei presenti orientamenti su base sub-consolidata o consolidata.


Allegato. Illustrazioni

Gli scenari descritti nel presente allegato illustrano l'applicazione degli orientamenti a gruppi di clienti connessi che rientrano nella definizione dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 39), del regolamento (UE) n. 575/2013, dalla prospettiva dell'ente segnalante.

Gruppi di clienti connessi sulla base del controllo

Scenario C 1: caso eccezionale (non sussiste alcun rischio unico nonostante l'esistenza di controlli)

L'ente segnalante è esposto a tutte le entità indicate in appresso (A, B, C e D). L'entità A esercita un controllo sulle entità B, C e D. Le filiazioni B, C e D sono società veicolo finanziaria/società veicolo («*Special Purpose Entities*», SPE/«*Special Purpose Vehicles*», SPV).




Per valutare che non sussista alcun rischio unico, nonostante l'esistenza di un legame di controllo, l'ente segnalante dovrebbe valutare almeno tutti gli elementi riportati di seguito in relazione a ciascuna SPE/SPV (entità B, C e D in tale scenario).

- i) L'assenza di interdipendenza economica o di qualsiasi altro fattore suscettibile di indicare una correlazione positiva rilevante tra la qualità creditizia dell'impresa madre A e la qualità creditizia della SPE/SPV (B, C o D). Fra gli altri fattori, l'eventuale ricorso all'impresa madre A per le fonti di *funding* e alcuni dei criteri che impediscono il deconsolidamento della SPE/SPV o l'eliminazione contabile delle attività cartolarizzate in base alle norme contabili applicabili devono essere valutati come potenziali segni di una correlazione positiva rilevante.
- ii) La natura specifica della SPE/SPV, in particolare la non aggredibilità in caso di procedura concorsuale, in base all'articolo 300, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, (nel senso che sussistono disposizioni efficaci che garantiscono che le attività della SPE/SPV non saranno disponibili ai creditori dell'impresa madre A in caso di insolvenza) e il caso in cui i titoli di debito emessi dalla SPE/SPV facciano normalmente riferimento ad attività che costituiscono passività di terzi.


- iii) Il supporto strutturale in una cartolarizzazione e lo scollegamento delle obbligazioni della SPE/SPV da quelle dell'impresa madre A, come l'esistenza di previsioni, nella documentazione delle operazioni, che assicurano il servizio e la continuità operativa.
- iv) L'osservanza delle previsioni di cui all'articolo 248 del regolamento (UE) n. 575/2013, sulle normali condizioni di mercato.

A seguito della valutazione di tutti gli elementi citati, l'ente segnalante potrebbe concludere che, ad esempio, le filiazioni B e C non costituiscono un rischio unico con l'impresa madre A. Di conseguenza, l'ente segnalante deve prendere in considerazione un gruppo di clienti connessi composto unicamente da clienti A e D. L'ente dovrebbe documentare tali valutazioni e le loro conclusioni in maniera esaustiva.



Approccio alternativo per le esposizioni verso le amministrazioni centrali

Per illustrare i possibili scenari, viene utilizzato il seguente scenario generale: l'amministrazione centrale controlla direttamente quattro persone giuridiche (A, B, C e D). Ciascuna delle entità A e B esercita un controllo diretto su due filiazioni (A₁/A₂, B₁/B₂). L'ente segnalante è esposto verso l'amministrazione centrale e verso tutte le entità indicate.




Central Government

Amministrazione centrale

Scenario CG 1: approccio alternativo – uso parziale


L'ente segnalante potrebbe scorporare un solo gruppo («amministrazione centrale/A/tutte le entità controllate o dipendenti di A») e mantenere il trattamento generale per il resto («amministrazione centrale/B, C e D/tutte le entità controllate o dipendenti di B»):



Central Government

Amministrazione centrale

Scenario CG 2: approccio alternativo – utilizzato per tutte le entità direttamente dipendenti




Central Government

Amministrazione centrale

Scenario CG 3: approccio alternativo – applicabile al «primo/secondo livello», non al di sotto

Negli scenari CG1 e CG2, le entità A, B, C e D costituiscono il «secondo livello», ossia il livello immediatamente inferiore all’amministrazione centrale («primo livello»). In tal caso, uno scorporo dal gruppo complessivo di clienti connessi è possibile. Tuttavia, le entità A₁, A₂, B₁ e B₂ sono solo connesse indirettamente all’amministrazione centrale. Uno scorporo al loro livello non è possibile (ad es., sia A₁ che A₂ devono rientrare nel gruppo «amministrazione centrale/A»):




Central Government

Amministrazione centrale

Scenario CG 4: «connessioni orizzontali» al «secondo livello»


In una variazione dello scenario generale di cui sopra, le entità A e B sono economicamente dipendenti (le difficoltà di pagamento di B contagerebbero A):




Central Government
Economic dependency

Amministrazione centrale
Dipendenza economica


Supponendo che l'ente segnalante utilizzi l'approccio alternativo solo in parte, come descritto nello scenario CG 1 di cui sopra, devono essere presi in considerazione i seguenti gruppi di clienti connessi:



Central Government
Economic dependency




Amministrazione centrale
Dipendenza economica



Definizione del legame sulla base della dipendenza economica


Scenario E1: caso principale

L'ente segnalante è esposto verso tutte le entità indicate in appresso (A, B, C e D). B, C e D dipendono economicamente da A. Pertanto, in tutti i casi, il fattore di rischio sottostante per l'ente è A. L'ente è tenuto a formare un gruppo complessivo di clienti connessi e non tre gruppi singoli. È irrilevante il fatto che non vi sia dipendenza tra B, C e D.



Scenario E 2: variazione del caso principale (nessuna esposizione diretta alla fonte di rischio)


È previsto un obbligo di raggruppamento anche se l'ente segnalante non è esposto direttamente verso A, ma è a conoscenza della dipendenza economica di ciascun cliente (B, C e D) rispetto ad A. Qualora le possibili difficoltà di pagamento per A possano contagiare B, C e D, queste ultime incontreranno difficoltà di pagamento se A incorre in difficoltà finanziarie e, di conseguenza, vanno trattate come un rischio unico.




Analogamente allo scenario E 1, è irrilevante che non vi sia dipendenza tra B, C e D. A determina l'obbligo di raggruppamento, sebbene non sia un cliente di per sé e pertanto non rientri nel gruppo di clienti connessi.

Scenario E 3: gruppi sovrapposti di clienti connessi

Se dipende economicamente da due (o più) entità (si noti che le difficoltà di pagamento di una delle altre entità – A o B – potrebbero essere sufficienti a mettere C in difficoltà),



un'entità deve essere compresa nei gruppi di clienti connessi di entrambe le entità (tutte):




L'argomentazione secondo la quale l'esposizione verso C sarà oggetto di doppio conteggio non è valida perché l'esposizione verso C è considerata un rischio unico in due gruppi separati.

Il limite per le grandi esposizioni si applica separatamente (in altre parole il limite si applica una volta alle esposizioni verso il gruppo A/C e una volta alle esposizioni verso il gruppo B/C).

Siccome non sussiste alcuna dipendenza tra A e B, non è necessario formare un gruppo complessivo (A + B + C).


Scenario E 4: catena di dipendenza

Nel caso di una «catena di dipendenza», tutte le entità economicamente dipendenti (anche se la dipendenza è unidirezionale) devono essere considerate come un rischio unico. Non sarebbe opportuno costituire tre singoli gruppi (A + B, B + C, C + D).



Scenario E 5: ente segnalante come fonte di *funding* (nessun obbligo di raggruppamento)

Nel seguente scenario, l’ente segnalante è l’unico fornitore di fondi per tre clienti. Non è una «fonte di *funding* esterna» che connette i tre clienti ed è una fonte di *funding* che, in genere, può essere sostituita.




Reporting institution
 Loans
 Corporate / retail customers of reporting institution

Ente segnalante
 Prestiti
 Clienti aziendali/al dettaglio dell’ente segnalante

Scenario E 6: ente segnalante come fonte di *funding* (obbligo di raggruppamento)


Nel seguente scenario, l'ente segnalante è il fornitore di liquidità di tre SPV o *conduit* (strutture analoghe):



Reporting institution
Liquidity lines
SPV
Investors

Ente segnalante
Linee di liquidità
SPV
Investitori

In tal caso, l'ente segnalante stesso può costituire la fonte di rischio (il fattore di rischio sottostante), come lo conferma il considerando 54, del regolamento (UE) n. 575/2013⁸:



Reporting institution
Liquidity lines
SPV
Investors

Ente segnalante
Linee di liquidità
SPV
Investitori

Negative assessment / perception of investors of liquidity situation of reporting institution

Percezione/valutazione negativa degli investitori in merito alla situazione di liquidità dell'ente segnalante

Investors withdraw from SPV

Gli investitori si ritirano dalla SPV

⁸ Il considerando 54, del regolamento (UE) n. 575/2013, recita: «nel determinare l'esistenza di un gruppo di clienti connessi e, pertanto, di esposizioni che costituiscono un rischio unico, è importante altresì tenere conto anche dei rischi derivanti da una fonte comune di ingente finanziamento fornito dall'ente stesso, dal suo gruppo finanziario o dalle sue parti collegate».


A, B, C constitute a single risk, the reporting institution itself is the linking factor A, B, C costituiscono un rischio unico, l'ente segnalante stesso è il fattore di collegamento

Nello scenario di cui sopra, non è rilevante se le linee di liquidità siano direttamente connesse verso la SPV o verso le attività sottostanti all'interno della SPV; ciò che conta è il fatto che le linee di liquidità siano utilizzate probabilmente in modo simultaneo. Anche la diversificazione e la qualità delle attività non sono considerate in tale scenario, come pure non lo è la dipendenza da investitori nel medesimo settore (ad es., gli investitori nel mercato del *commercial paper* garantito da attività – «*asset-backed commercial paper*», ABCP), poiché il rischio unico è generato dall'uso di strutture analoghe e dalla dipendenza da impegni da una sola fonte (ossia l'ente segnalante come ente *originator* e promotore delle SPV).


Relazione tra il legame sulla base del controllo e il legame sulla base della dipendenza economica

Scenario C/E 1: combinazione di controllo e dipendenza economica (dipendenza unidirezionale)

Nel seguente scenario, l'ente segnalante è esposto verso tutte le entità mostrate nel diagramma in appresso. A controlla A₁ e A₂, B controlla B₁. Inoltre, B₁ dipende economicamente da A₂ (dipendenza unidirezionale):




Obbligo di raggruppamento: in tale scenario, l'ente segnalante dovrebbe giungere alla conclusione che B₁ deve in ogni caso essere incluso nel gruppo di clienti connessi di A (il gruppo è costituito pertanto da A, A₁, A₂ e B₁) e di B (il gruppo è costituito pertanto da B e B₁):




In caso di problemi finanziari per A, A₂ e, infine, B₁ incontreranno peraltro difficoltà finanziarie rispettivamente a causa della loro dipendenza giuridica (A₂) ed economica (B₁). La costituzione di tre gruppi diversi (A + A₁ + A₂, A₂ + B₁, B + B₁) non sarebbe sufficiente per cogliere il rischio derivante da A, perché B₁, anche se dipendente da A₂ e pertanto da A stessa, sarebbe scorporata dal rischio unico del gruppo A.

Scenario C/E 2: combinazione di controllo e dipendenza economica (dipendenza bidirezionale)

In tale scenario, la dipendenza economica di A₂ e di B₁ non è solo unidirezionale ma reciproca:




Obbligo di raggruppamento: A₂ dovrebbe essere inclusa anche nel gruppo B e B₁ dovrebbe essere inclusa anche nel gruppo A:




Scenario C/E 3: contagio a valle

In una variante dello scenario C/E 1 di cui sopra, B₁ controlla anche due entità (B₂ e B₃). In tal caso, le difficoltà finanziarie di A passeranno mediante A₂ e B₁ verso le due filiazioni di B₁ («contagio a valle»).




Obbligo di raggruppamento:




Scenario C/E 4: contagio a monte

Il legame di controllo tra B e B₁ non porta automaticamente a includere B nel gruppo di clienti connessi di A, in quanto i problemi finanziari di A non porterebbero probabilmente a difficoltà finanziarie per B. Tuttavia, l'entità di controllo B deve essere inclusa nel gruppo di A se B₁ rappresenta una parte così importante del gruppo B che B dipende economicamente da B₁. In tal caso, le difficoltà finanziarie di A procederanno non solo a valle ma anche a monte verso B, causando difficoltà di pagamento per B (in altre parole, tutte le entità costituiscono a questo punto un rischio unico).



Obbligo di raggruppamento:



Procedure di controllo e gestione per l'identificazione di clienti connessi

Scenario Mm 1: limiti dell'individuazione di una catena di contagio

Elaborando ulteriormente lo scenario di cui sopra (C/E 4), l'ente segnalante è esposto solo verso l'entità A e l'entità B₃. In tal caso, va riconosciuto che, per l'ente segnalante, potrebbe non essere possibile venire a conoscenza della catena di contagio e che il gruppo di clienti connessi potrebbe non essere costituito correttamente.

